

INCONTRO SUGLI ISA

20 GIUGNO 2019 – AGENZIA ENTRATE – SALA MAURO DI COCCO – ORE 9.30

INTERVENTO DI MAURIZIO POSTAL, CONSIGLIERE NAZIONALE CNDCEC CON DELEGA ALLA FISCALITÀ

1. LO STRUMENTO

E' stato ideato come un'evoluzione degli studi di settore, progettato tenendo conto delle potenzialità informative possibili nell'epoca dei big data e, quindi, capace di raccogliere ed elaborare molte più informazioni, considerando per ciascun contribuente i dati economici di 8 anni.

Gli obiettivi sono quelli di:

- favorire l'emersione spontanea di base imponibile
- rafforzare la collaborazione con i contribuenti
- modificare le logiche del rapporto tra fisco e contribuente riconoscendo delle premialità ai contribuenti affidabili
- semplificare l'adempimento
- fornire dei report informativi personali e di settore.

Pur partecipando ai gruppi tecnici francamente noi non ci siamo resi conto che l'obiettivo della semplificazione in realtà non era possibile: perché far funzionare lo strumento di calcolo realizzato servono i dati forniti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate, che vanno acquisiti dai professionisti dimostrando di avere la delega dei contribuenti, con tutto ciò che questo comporta in termini di dimostrazione della effettività della delega e di rispetto della privacy; comporta infine un controllo dei dati ricevuti che riguardano l'anno in corso e i 7 precedenti.

Percorso di uso dello strumento ISA che è evidentemente laborioso e che annulla - e probabilmente supera - la semplificazione che deriva dalla riduzione dei dati richiesti in passato dagli studi di settore, che con gli ISA pare passino da una media di 250 a una media di circa 150 dati richiesti ai contribuenti sull'anno di riferimento.

2. LA TARDIVITÀ

E' chiaro che una operazione così innovativa e complessa non doveva restare schiacciata in pochi giorni immediatamente anteriori alla scadenza dei versamenti collegati alle dichiarazioni annuali dei redditi.

Va ribadito con forza che:

- il software di compilazione sul sito dell'ADE è stato reso disponibile il 10 giugno scorso
- i set dei dati da scaricare per rendere possibile il calcolo dell'ISA sono disponibili dal successivo 11 giugno.

Conseguentemente oggi, 20 giugno, a 10 giorni dalla ancora attuale scadenza di versamento, nessun professionista ha ricevuto gli aggiornamenti dei gestionali di studio che permettano di elaborare gli ISA per i propri clienti.

Per ora è possibile al massimo fare qualche prima simulazione con il programma IL TUO ISA scaricato dal sito dell'Agenzia.

3. LA COMPLESSITÀ

Quindi oggi i commercialisti non sono operativi sugli ISA e quando lo saranno, tra qualche giorno, dovranno affrontare:

- un processo di comprensione dello strumento (tra l'altro diversificato in 152 versioni per le varie tipologie di attività);
- l'importazione dei dati di fonte Agenzia, ottenendo in via preventiva l'abilitazione ad ottenerli nelle 3 forme previste;
- un controllo dei dati ottenuti dall'Agenzia, che può essere laborioso perché riguarda valori relativi a 7 anni precedenti e perché talvolta comporta una interlocuzione con l'Agenzia per rettificare le relative evidenze (es: dati sugli affitti per le immobiliari);
- l'analisi degli indici di affidabilità e soprattutto degli indici di anomalia, per capirne l'origine (cattiva compilazione? Dati inesatti importati?);
- l'analisi dei conseguenti adeguamenti dei ricavi, per migliorare l'Indice ISA ottenuto;
- l'illustrazione al cliente dei risultati e delle opzioni possibili;
- la decisione sull'eventuale versamento integrativo.

4. LA PROROGA

Nella situazione descritta la proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi per i soggetti che esercitano attività per le quali sono elaborati gli ISA fino al 30 settembre, prevista nel testo di conversione del D.L. 34/2019 secondo il testo licenziato l'altro ieri dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, appare come una giusta – e per una volta tempestiva – presa d'atto delle obiettive difficoltà dei contribuenti e di un ceto professionale già sottoposto nel 2019 ai pesanti fardelli di avviare la fatturazione elettronica e, tra pochi giorni, la trasmissione telematica dei corrispettivi, in un panorama di innovazioni e di adempimenti caratterizzato da un'intensità mai vista.

Ricordo che il Consiglio Nazionale già con una missiva di fine maggio, poi rinnovata nei giorni scorsi, ha richiesto in primo luogo di rendere per quest'anno facoltativo l'adempimento e, in via subordinata, lo sposamento dei versamenti al termine di presentazione delle dichiarazioni.

Questa proroga è un provvedimento sufficiente?

Francamente di fronte ad una novità che non conosciamo ancora bene nella sua pratica attuazione (per il banale motivo che potremo metterci concretamente a lavorare solo nei prossimi giorni) sarebbe opportuno rendere l'applicazione degli ISA per quest'anno facoltativa. Vedremo, ma pensiamo che potrebbe essere necessario recuperare anche la proposta di spostamento al 30 novembre del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi contenuta originariamente nel Ddl Ruocco sulle semplificazioni.

5. LA PREMIALITÀ

La nostra valutazione è che si è agito con troppa prudenza. Il provvedimento del 10 maggio 2019 ha consentito con il livello 8 dell'indice le maggiori premialità, ma si è limitato a prevedere con questo livello l'accorciamento del termine di prescrizione per l'accertamento di 1 solo anno, quando la norma prevede che sia possibile concederlo per almeno 1 anno.

Un altro aspetto problematico nella pratica applicazione degli ISA è quello di aver portato all'indice 9 la causa di esclusione dalla normativa sulle società non operative. Molte società immobiliari che hanno l'oggettiva impossibilità di realizzare canoni di locazione pari al 6% del valore di libro degli immobili posseduti, con gli studi di settore potevano ricorrere all'esimente della congruità e coerenza. Ora con gli Isa lo stesso effetto possono ottenerlo solo raggiungendo un indice 9. Dalle prime simulazioni così l'asticella è stata posta ben più in alto che in passato.

Inoltre, ripercorrendo la normativa non risulta così chiaro che superando l'indice 6, il livello che il Prov. 10 maggio 2019 fissa come limite fino al quale i contribuenti sono considerati "ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale", mediante un'integrazione dei ricavi/compensi dichiarati sia assicurata l'esclusione da tali liste.

In sintesi: la premialità ridotta e la non certezza che un indice superiore a 6 derivante da integrazione dei ricavi escluda dalle liste selettive non fa pensare che la possibilità di adeguamento sarà un successo su vasta scala.

6. SENSIBILITÀ DEGLI INDICI DI ANOMALIA

Dai primi riscontri dei test effettuati con il software IL TUO ISA sembra che gli indici di anomalia inseriscano un punteggio pari ad 1 spesso senza graduazione in presenza di piccole anomalie, sia in termini di piccoli scostamenti rispetto ai valori ritenuti minimi sia per classi di ricavi irrisori.

Ad esempio per il mio studio uno scostamento medio di 50 euro su 6 prestazioni della categoria C24 "Prestazioni di consulenza societaria, aziendale e tributaria", che corrispondono a circa lo 0,50% dei compensi complessivi, porta subito un'anomalia con indice 1 e che pur a fronte di 3 indici di affidabilità al livello massimo di 10 porta ad una media semplice dell'indice finale pari a 7,75%, negando così la premialità.

Abbiamo anche ricevuto, tra le prime segnalazioni pervenute tramite il network dei nostri referenti regionali, la segnalazione che le società immobiliari presentano una analoga eccessiva sensibilità per la presenza di "Altri costi" giudicati anomali, anche se comprendono solo il pagamento di imposte, quali l'imposta di registro e l'IMU normalmente dovute sugli immobili.

7. QUESTIONI APERTE

Si chiede quindi all'Agenzia delle Entrate, che non ha fino ad oggi rilasciato nessun documento di prassi sugli ISA né alcuna risposta a FAQ, strumento di intervento che è stato notevolmente utile nella gestione dell'avvio della fatturazione elettronica, di chiarire per esempio:

- gli effetti degli adeguamenti dei risultati degli ISA mediante l'integrazione dei ricavi rispetto alla formazione delle liste selettive di controllo;
- l'efficacia delle annotazioni effettuate dal contribuente in caso di valori errati importati dal cassetto fiscale.

A questo proposito ho notato che il Prov. 10 maggio prevede al punto 7 sotto il titolo "Rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria" che i membri della Commissione degli esperti possono presentare alla Agenzia quesiti aventi carattere generale relativi all'applicazione degli ISA e ottenere risposta entro 30 giorni.

Dato il deficit di conoscenze che ho descritto sicuramente utilizzeremo questo strumento tramite i nostri rappresentanti nella Commissione.

Inoltre abbiamo chiesto alla Agenzia la disponibilità a partecipare ad un evento che il CN intende organizzare in collegamento con le sale dei nostri 131 ordini locali intorno alla metà del mese di luglio.

Roma, 20 giugno 2019